

cuni giorni di reclusione per furto, giunto alle armi, fu destinato a Bengasi con le truppe mobilitate. Colà egli fu accusato del furto di un portafoglio in danno di un sottufficiale e in seguito a ciò egli fu posto alle prigioni del corpo. Dalla prigione, dove trovavasi in attesa di giudizio, trovò modo di evadere, e si diresse subito verso il campo turco-arabo di Benina sventolando un fazzoletto bianco affinché le truppe nemiche agli avamposti non avessero a fargli danno. Il tribunale di guerra di Bengasi iniziò un'azione giudiziaria a carico di questo militare che si era illegalmente assentato, e ritenendolo reo di furto e di diserzione in faccia al nemico, lo condannò alla pena di morte. (*Interruzione all'estrema sinistra*).

Il Biagioli, rifugiatosi al campo arabo-turco di Benina, appena firmata la pace, si costituì a Costantinopoli alla nostra autorità consolare che lo rimandò di nuovo a Bengasi affinché il tribunale, che lo aveva giudicato in contumacia, lo giudicasse in contraddittorio.

In questo secondo giudizio l'accusa di furto cadde, e non rimase verso di lui che l'accusa di mancata consegna di un oggetto smarrito e da lui ritrovato e l'altra più grave di diserzione. Questa accusa risultò provata in quanto che lo stesso Biagioli confessò di essersi volontariamente diretto al campo nemico, aggiungendo però che lo aveva fatto per sottrarsi alla pena che gli era comminata in seguito al furto del quale era stato accusato. Ciò rivelerebbe in lui una ben strana mentalità, poichè per sfuggire a pochi mesi di prigione andava incontro alla pena più grave che esista nel codice penale militare. (*Commenti*).

In questo nuovo giudizio il tribunale ammetteva però a favore del Biagioli le attenuanti generiche e commutava la pena di morte in quella dell'ergastolo. (*Interruzioni*). La sentenza si esprime in questi termini: « Per esaurire l'essenza subbiettiva del reato di diserzione è sufficiente il dato generico, la sola volontarietà cioè di abbandonare il corpo con intenzione di non farvi più ritorno, intenzione che è presunta *juris et de iure* dal momento che il militare è passato al nemico; non può perciò tenersi alcun calcolo del movente che può aver indotto il militare a passare al nemico, ecc., ecc. ».

A questa sentenza dell'autorità giudiziaria militare, l'autorità militare esecutiva non poteva che inchinarsi, in omaggio alla libertà, che, come dicevo pur dianzi, deve

essere guarentita a ciascun potere nella propria sfera di azione, e vi si è inchinata.

Rimaneva e rimane al potere esecutivo militare l'esercizio del diritto di grazia. Ed io posso dire all'onorevole interrogante che il Ministero della guerra ha già interpellato a questo proposito, come di massima in simili occasioni, (*Interruzioni all'estrema sinistra*) l'avvocatura fiscale militare sull'opportunità di un atto di clemenza verso il Biagioli; e l'avvocatura militare ha espresso l'avviso, poichè il reato risultava provato per confessione dello stesso Biagioli, avvalorata dalle risultanze processuali, che non era il caso, almeno per ora, di far luogo a un simile provvedimento, tanto più che il Biagioli aveva cominciato da poco tempo a scontare la pena.

Posso aggiungere che ciò che non è stato possibile fare ora potrà essere possibile in seguito, se in favore del Biagioli si avvereranno quelle condizioni che di massima si esigono in simili circostanze per proporre al Sovrano un decreto di grazia.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallera ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAVALLERA. Il fatto stesso che l'onorevole sottosegretario di Stato ha creduto opportuno di rispondere ad una interrogazione che riguarda un disertore condannato all'ergastolo, dimostra che non si tratta di un caso comune; perchè allora nè io avrei fatta l'interrogazione nè l'onorevole sottosegretario avrebbe risposto. Si tratta dunque di un caso eccezionale.

Il Biagioli fu uno dei pochi che sin dall'inizio della guerra libica presero l'iniziativa di partire volontario per la Libia; si comprende quindi subito che qui non si ha davanti un individuo che abbia voluto tradire la sua patria con atto che tutti deploremmo, ma si tratta semplicemente di un individuo che non è sempre *compos sui* e che presenta anomalie, per le quali in molte occasioni si è dimostrato straordinariamente bizzarro.

Egli in Libia prese parte a diversi combattimenti e si comportò da valoroso; ma un giorno, trovatosi sotto l'imputazione di un furto di cento lire che egli sapeva di non aver commesso, non ebbe più la misura delle sue azioni. Rilevo che scrisse ai suoi parenti una lettera nella quale dice: « accusato di furto, ebbi presente la circostanza già avvenuta a Bengasi di un altro militare accusato di furto e condannato a diversi anni di reclusione militare, e, sotto